

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3762/92 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1992

relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado delle Comunità europee ⁽²⁾, e modifica pertanto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 nonché all'articolo 21 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1992:

- a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 57 205 franchi belgi,
— vicepresidente : 36 765 franchi belgi,
— commissario : 24 515 franchi belgi;

- b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 57 205 franchi belgi,
— giudice o avvocato generale : 24 515 franchi belgi,
— cancelliere : 22 355 franchi belgi;

- c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, è sostituito da 32 705 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1992:

- a) gli importi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente : 24 515 franchi belgi,
— membri : 22 355 franchi belgi,
— cancelliere : 19 015 franchi belgi;

- b) l'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito da 29 830 franchi belgi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

⁽¹⁾ GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92, (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1.